

REGOLAMENTO (CEE) N. 3058/89 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1623/89 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2689/89⁽⁵⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di orzo;

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1623/89 è modificato come segue:

- 1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 700 000 t di orzo prodotto in Spagna. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
(²) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.
(³) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.
(⁴) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24.
(⁵) GU n. L 261 del 6. 9. 1989, pag. 5.